



**Studio di Consulenza del Lavoro**  
**Pini & Associati**  
Associazione Professionale



FONDAZIONE  
CONSULENTI  
PER IL LAVORO  
Reg. Tribunale di Firenze n. 1261/2007

**Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione**

**Carlo Alberto Pini**  
Albo C.d.L. di Firenze n. 589  
Delega n. FI00113FL

**Dott. Leonardo Pacini**  
Albo C.d.L. di Firenze n. 1066  
Delega n. FI00141FL

**Rag. Michela Rizzo**  
Albo C.d.L. di Firenze n. 1059  
Delega n. FI00132FL

**Rag. Alessandro Pini**  
Albo C.d.L. di Firenze n. 1261

Borgo San Lorenzo, lì 24/03/2015

Alla clientela in indirizzo

**Oggetto: Legge di Stabilità – TFR in busta paga.**

Con la presente lo Studio illustra la novità introdotta dalla Legge di Stabilità concernente la monetizzazione mensile del trattamento di fine rapporto maturando.

Infatti la nuova normativa permette a ciascun lavoratore di esercitare la suddetta opzione mediante la compilazione del modello ministeriale allegato. Tale scelta sarà irrevocabile (salvo cessazione del rapporto di lavoro) e permarrà fino al 30/06/2018, decorso il quale la norma cesserà di avere effetto (salvo proroghe e/o modifiche future). Il datore di lavoro, accertati i requisiti di seguito illustrati, renderà operativa tale scelta a partire dal mese successivo a quello di formalizzazione della richiesta da parte del lavoratore interessato (per le aziende con meno di 50 addetti che abbiamo fatto richiesta di accesso ai finanziamenti assistiti dall'apposito fondo di garanzia istituito presso l'Inps la scelta sarà operativa a partire dal terzo mese successivo alla richiesta).

Soggetti interessati.

La monetizzazione del TFR riguarderà i lavoratori dipendenti del settore privato **con almeno 6 mesi di anzianità**, con esclusione dei lavoratori domestici, del settore agricolo, dei dipendenti nel pubblico impiego, dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali o dichiarate in crisi di cui all'art.4 Legge n.297/1982. I lavoratori che hanno eventualmente disposto il proprio TFR a garanzia di contratti di finanziamento non potranno richiedere la monetizzazione mensile del proprio TFR maturando.

Tale scelta potrà essere esercitata anche in caso di conferimento del TFR maturando alle forme di previdenza complementare di cui al D.Lgs. 252/2005. In tal caso, nel corso del periodo di durata della predetta opzione, la partecipazione del lavoratore dipendente alla forma pensionistica complementare prosegue senza soluzione di continuità sulla base della posizione individuale maturata nell'ambito della forma pensionistica medesima nonché della eventuale contribuzione a suo carico e/o a carico del datore di lavoro.

Tassazione e contribuzione.

Il TFR che entrerà in busta paga perderà la sua ontologica funzione previdenziale, diventando pertanto parte integrativa della retribuzione al netto dell'ordinario contributo dello 0,50% di cui all'articolo 3, ultimo comma, della Legge n.297/1982. La Legge di Stabilità 2015, tuttavia, al fine di evitare le conseguenti implicazioni tributarie e contributive che avrebbero fatto seguito alla diversa qualificazione delle somme, ha espressamente sancito che sulle stesse **è applicata l'Irpef a tassazione ordinaria e non sono dovuti i contributi previdenziali obbligatori**. Ne deriva che tali somme concorreranno alla formazione del reddito complessivo rientrando pertanto nel calcolo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle addizionali Irpef; viceversa queste non saranno considerate ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all'art.13, comma 1bis, del TUIR (bonus 80 euro)



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati  
Via Guido Rossa, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)  
Tel. 055.8457713 - 8456691 Fax 055.8459957  
E-mail: [info@studiopini.it](mailto:info@studiopini.it) Pec: [studiopiniassociati@sicurezza postale.it](mailto:studiopiniassociati@sicurezza postale.it)  
[www.studiopini.it](http://www.studiopini.it)  
Partita Iva e Codice Fiscale: 05278360481  
Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per l'erogazione di servizi di  
amministrazione del personale e di consulenza del lavoro

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro  
ex. Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003 per le  
attività di Intermediazione fra domanda e offerta  
del lavoro, Ricerca e Selezione del Personale



**Studio di Consulenza del Lavoro**  
**Pini & Associati**  
Associazione Professionale



FONDAZIONE  
CONSULENTI  
PER IL LAVORO  
Reg. Min. n. 1000/2008

**Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione**

**Carlo Alberto Pini**  
Albo C.d.L. di Firenze n. 589  
Delega n. FI00113FL

**Dott. Leonardo Pacini**  
Albo C.d.L. di Firenze n. 1066  
Delega n. FI00141FL

**Rag. Michela Rizzo**  
Albo C.d.L. di Firenze n. 1059  
Delega n. FI00132FL

**Rag. Alessandro Pini**  
Albo C.d.L. di Firenze n. 1261

Misure compensative.

La norma prevede a favore dei datori di lavoro a titolo di compensazione per il gravoso sforzo finanziario che potrebbero essere chiamate a sostenere, due distinte misure di sostegno, a seconda che il datore di lavoro abbia, o meno, una forza occupazionale superiore a 49 dipendenti. La forza occupazionale di riferimento è quella utile ai fini dell'individuazione dei soggetti obbligati al versamento del TFR al fondo di tesoreria INPS di cui all'art.1 comma 755 della Legge 296/2006.

**Per i datori di lavoro fino a 49 dipendenti** sono previsti due pacchetti, **alternativi tra loro**, di misure cd. Compensative:

1. Nella possibilità di dedurre un importo pari al 4% (6% per i datori di lavoro con più di 49 dipendenti) dell'ammontare del TFR annualmente liquidato in busta paga; nell'abbattimento del contributo al Fondo di garanzia TFR previsto dall'art.2 della Legge n.297/1982, nella stessa percentuale di TFR liquidato in busta paga; nella concessione di un esonero contributivo sui contributi sociali in proporzione al TFR liquidato in busta paga (comma 3, art.10, D.Lgs n.252/2005 – la percentuale di esonero applicabile per l'anno 2015 è pari allo 0,28%);
2. Nella possibilità di accedere ad un finanziamento gestito da banche convenzionate a tal fine con l'Inps, per il quale non può essere applicato un tasso, comprensivo di ogni eventuale onere, superiore al tasso di rivalutazione delle quote di TFR di cui all'articolo 2120 del c.c. tempo per tempo vigente, periodicamente aggiornato dall'INPS. Qualora il datore di lavoro intenda intraprendere tale scelta, **oltre ad essere tenuto a contribuire al fondo Inps (appositamente istituito) nella misura dello 0,20%**, dovrà richiedere apposita certificazione all'Istituto; tale certificazione, una volta rilasciata, può essere utilizzata per l'accensione del finanziamento, assistito da garanzia, presso un unico intermediario aderente. La misura del finanziamento non può eccedere l'importo della "nuova" quota integrativa della retribuzione certificato dall'Inps mensilmente;

**Per i datori di lavoro con oltre 49 dipendenti è possibile intraprendere unicamente la misura compensativa di cui al suddetto punto 1.**

Allegiamo modulo di richiesta da far compilare a ciascun dipendente interessato ad optare per la monetizzazione del proprio TFR.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento porgiamo con l'occasione distinti saluti

**STUDIO PINI & ASSOCIATI**



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati  
Via Guido Rossa, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)  
Tel. 055.8457713 - 8456691 Fax 055.8459957  
E-mail: [info@studiopini.it](mailto:info@studiopini.it) Pec: [studiopiniassociati@sicurezzaipostale.it](mailto:studiopiniassociati@sicurezzaipostale.it)  
[www.studiopini.it](http://www.studiopini.it)  
Partita Iva e Codice Fiscale: 05278360481  
Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per l'erogazione di servizi di amministrazione del personale e di consulenza del lavoro

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro ex. Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003 per le attività di Intermediazione fra domanda e offerta del lavoro, Ricerca e Selezione del Personale

## ALLEGATO A

**MODULO PER LA RICHIESTA DI PAGAMENTO MENSILE DELLA QUOTA  
MATURANDA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO COME PARTE  
INTEGRATIVA DELLA RETRIBUZIONE (Qu.I.R.)**

(Art. 1, comma 26, legge 23 dicembre 2014, n. 190)

Il/La sottoscritto/a .....			
Nato/a	a	.....	il
.....			
CF			
.....			
...			

## CHIEDE

la liquidazione mensile della quota di TFR maturanda, ivi inclusa la quota eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare, a partire dal mese successivo alla data della presente istanza. A tal fine:

- dichiara di non aver vincolato o ceduto il TFR a garanzia di contratti di prestito;
- chiede il pagamento della quota integrativa unitamente alla retribuzione mensile;
- dichiara di essere a conoscenza che il pagamento, nel caso in cui il datore di lavoro acceda al Finanziamento di cui all'art. 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), verrà effettuato a partire dal terzo mese successivo a quello di competenza; *(da compilare solo se il datore di lavoro ha meno di cinquanta dipendenti e non è tenuto al versamento del contributo che alimenta il fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)*
- prende atto che l'informazione relativa alla richiesta di pagamento mensile della quota maturanda del TFR, raccolta attraverso la compilazione del presente modulo, sarà comunicata all'INPS per gli adempimenti di competenza di cui all'art.1, commi da 26 a 33, della legge n. 190/2014.

Data .....

Firma .....

Una copia del presente modulo controfirmata dal datore di lavoro ovvero un'attestazione di ricevimento in formato elettronico è rilasciata al lavoratore per ricevuta.

